



COMUNICATO N. 111/DIV – 16 NOVEMBRE 2021

111/263

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 13,14 E 15 NOVEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13,14 e 15 novembre 2021

14^a Giornata Andata

GIRONE A

FERALPISALÒ	VIRTUS VERONA	1-1
FIorenZUOLA	PIACENZA	1-1
GIANA ERMINIO	PERGOLETTESE	1-1
LECCO	ALBINOLEFFE	2-3
MANTOVA	PRO SESTO	1-0
PADOVA	JUVENTUS U23 (*)	
PRO VERCELLI	LEGNAGO SALUS	0-1
RENATE	PRO PATRIA	4-1
SEREGNO	SUDTIROL	1-2
TRIESTINA	TRENTO	1-1

(*) post 1.12.2021

GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	IMOLESE	4-1
CARRARESE	ANCONA MATELICA	1-1
FERMANA	PISTOIESE	1-0
GUBBIO	LUCCHESI	0-0
MODENA	VIS PESARO	2-1
PESCARA	TERAMO	1-1
REGGIANA	CESENA	0-0
SIENA	OLBIA	3-2
VIRTUS ENTELLA	GROSSETO	1-0
VITERBESE	PONTEREDERA	2-3

GIRONE C

ACR MESSINA	AVELLINO	0-1
BARI	VIBONESE	2-0
CATANIA	FOGGIA	1-2
JUVE STABIA	MONTEROSI TUSCIA	1-1
LATINA	CAMPOBASSO	4-1
MONOPOLI	TARANTO	2-0
PAGANESE	FIDELIS ANDRIA	0-1
PALERMO	POTENZA	2-0
PICERNO	VIRTUS FRANCAVILLA	0-1
TURRIS	CATANZARO	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



GARE DEL 13,14 E 15 NOVEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 5.000 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori occupanti la Tribuna centrale intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di Gara e del Componente della Procura Federale e per avere posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza:

1. al 25° minuto del secondo tempo proferendo parole offensive ed ingiuriose nei confronti dei predetti;

2. nello stesso frangente sub 1) prendendo a pugni la vetrata che separa il terreno di gioco dalla suddetta tribuna;

3. al 26° minuto del secondo tempo attingendo con due sputi sulla nuca e sulla spalla il IV Ufficiale di gara e con uno sputo sulla spalla il Componente della Procura Federale.

Condotte interrotte soltanto dopo l'intervento dello SLO, del DGE e il potenziamento della presenza di steward nel settore suddetto.

Ritenuta la continuazione, valutate le complessive modalità del fatto e il fattivo intervento della Società ospitante a mezzo dei suoi delegati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c., r.IV uff.).

€ 2.000 CAMPOBASSO

1. per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver fatto scoppiare un petardo all'interno del settore da loro occupato;

2. per avere, al 1° minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Campobasso giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000 PIACENZA

1. per fatti violenti, commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato dal settore occupato dai predetti tifosi verso il campo, con arresto sulla pista esterna al terreno di gioco:

a) al 35° minuto del primo tempo, bicchieri di plastica;

b) al 82° minuto del primo tempo, bicchieri di plastica e una bottiglia di plastica;

2. per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori per essersi, poco dopo il minuto 35°, un suo tifoso arrampicato sulla rete adiacente al campo, trattenuto sulla stessa per circa 3/4 minuti e allontanato soltanto dopo l'intervento del DGE e di un Agente di Polizia.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Piacenza giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S (r.c.c.).

€ 500 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori danneggiato la serratura di ingresso e il pavimento dei bagni riservati al settore ospiti, come da accertamenti effettuati prima e al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Fidelis Andria giocava in trasferta. (r.c.c., supplemento r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 500 VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, al 13°, 18°, 26° e 40° minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi e della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 PERGOLETTESE per avere i suoi sostenitori ripetutamente intonato cori oltraggiosi nei confronti del direttore di gara al 42° minuto e alla fine del primo tempo, al 9°, al 23° e al 27° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Pergolettese giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, al 10° minuto circa del secondo tempo, intonato cori incitanti alla violenza in occasione di un fallo commesso da un calciatore della loro squadra in danno di un avversario. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive delle condotte e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 PICERNO per avere i suoi sostenitori, al 20° minuto circa del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 TARANTO
1. per avere, al 36° minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 TERAMO per avere i suoi sostenitori danneggiato 5 sediolini/sedute nella curva ospite, come da accertamento effettuato al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che il Teramo giocava in trasferta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500**

DE CARNE FABIO

(MONOPOLI)

per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirci in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021**

MONTERVINO FRANCESCO

(TARANTO)

per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirci in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 23 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500**

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere tenuto, al termine della partita, un comportamento irrispettoso nei confronti del IV ufficiale in quanto pronunciava parole irrispettose nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff, r.proc. fed, panchina aggiuntiva.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

CLEMENTELLI ANTONIO

(PICERNO)

per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava quasi sul terreno di gioco e protestava veemente e platealmente in seguito ad una decisione arbitrale. Successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, colpiva con un calcio una bottiglietta d'acqua allocata a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.IV Uff).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BANCHIERI SIMONE

(PRO SESTO)

per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).

LA VECCHIA LUIGI (OLBIA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente verso una sua decisione rivolgendogli frasi irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).

ALESSI DAVID (PISTOIESE)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente verso una sua decisione uscendo dall'area tecnica e rivolgendogli frasi irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000

TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti per il tramite di un suo collaboratore che comunicava con un altro collaboratore seduto in panchina aggiuntiva nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS., con l'applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U n. 107/DIV del 9.11.2021.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASSIMILANO CANZI (OLBIA)
per aver pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro.
Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)

CEVOLI ROBERTO (RENATE)
per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, al 20° minuto circa del secondo tempo, proferendo al suo indirizzo parole minacciose al termine di una discussione concitata con lo stesso.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)

MAGRINI LAMBERTO (GROSSETO)
RIOLFO GIANCARLO (FERMANA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAURO MAURIZIO

(MANTOVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CERRETTI CRISTIAN

(IMOLESE)

1. per avere tenuto, al 32°minuto circa del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete;

2. per avere pronunciato un'espressione blasfema mentre si allontanava dal terreno di gioco a seguito dell'espulsione.

Misura della sanzione: una giornata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta; una giornata in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIGI ALESSANDRO

(TRIESTINA)

per aver tenuto, al 31°minuto circa del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PIEROZZI NICCOLÒ

(PRO PATRIA)

per aver tenuto, al 22°minuto circa del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALBERTAZZI MIRKO

(PICERNO)

per aver tenuto, al 45°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BONTA' FRANCESCO

(CAMPOBASSO)

FIORINI MATTIA

(FIORENZUOLA)

SABOTIC MINEL

(PISTOIESE)

CRISTINI ANDREA

(PRO VERCELLI)

GALEOTAFIORE GIOACCHINO

(SEREGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAMBRUGHİ ALESSANDRO

(PERGOLETTESE)

per aver pronunciato un'espressione blasfema al 39°minuto del primo tempo.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALTARELLI MIRKO	(ALBINOLEFFE)
SAPORETTI LORENZO	(PRO PATRIA)
CURCIO ALESSIO	(FOGGIA)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
MEMUSHAJ LEDIAN	(PESCARA)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(LUCCHESI)
ZITO ANTONIO	(PAGANESE)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
GIGLI NICOLO'	(POTENZA)
ZAMPA ENTRICO	(POTENZA)
MAZZARANI FEDERICO	(PRO SESTO)
BENASSAI FRANCESCO	(TARANTO)
RICCARDI DAVIDE	(TARANTO)
VIERO FEDERICO	(TERAMO)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOZZUOLO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BERTONI LUCA	(PRO PATRIA)
PIZZUL LUCA	(PRO PATRIA)
ALLEGRETTO ANDREA	(PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO	(CATANIA)
CIANCI PIETRO	(CATANZARO)
VANDEPUTTE JARI	(CATANZARO)
OLIVERA MACIEL FABRIZIO	(FIORENZUOLA)
ACELLA CHRISTIAN	(GIANA ERMINIO)
MANGNI DOUDOU	(GUBBIO)
REDOLFI ALEX	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
CHECCHI LORENZO	(MANTOVA)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
ROCCHI GABRIELE	(MONTEROSI TUSCIA)
MARSILI MASSIMILIANO	(TARANTO)
GIORICO DANIELE	(TRIESTINA)
BASSO GIANMARCO	(VIBONESE)
JHERSON VERGARA AMU'	(VIBONESE)
METLIKA ANTONIO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DALL'OGLIO JACOPO	(PALERMO)
CRIMI MARCO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCORZA CHRISTIAN	(TRENTO)
CELIENTO DANIELE	(BARI)
ENRICI PATRICK	(LECCO)
ROTA ARENSI	(CARRARESE)
ILARI CARLO	(CESENA)
TONIN RICCARDO	(CESENA)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
INGROSSO GIANMARCO	(PESCARA)
POMPETTI MARCO	(PESCARA)
LEGATI ELIA	(FERALPISALÒ)
COGNIGNI LUCA	(FERMANA)
ROSSONI STEFANO GIOVANNI	(FERMANA)
INGROSSO GABRIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL	(VIRTUS FRANCAVILLA)
SCACCABAROZZI JACOPO	(JUVE STABIA)
GIORGINI ANDREA	(LATINA)
GUCCIONE FILIPPO	(MANTOVA)
SIMONETTI LORENZO	(ACR MESSINA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
VERDE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
MANARELLI DAVIDE	(PAGANESE)
SANTORO SALVATORE	(PISTOIESE)
CAVERZASI DENIS	(PRO SESTO)
CELEGHIN ENRICO	(RENATE)
BANI CRISTIANO	(SIENA)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
CIVILLERI MARCO	(TARANTO)
BELLUCCI NICCOLO	(TERAMO)
HALLFREDSSON EMIL	(VIRTUS VERONA)
PICCININI STEFANO	(VIS PESARO)
PAVLEV DANIEL	(VITERBESE)
VOLPICELLI EMILIO	(VITERBESE)
ROSSI MARCO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FACCHETTI LORENZO	(ALBINOLEFFE)
MORETTI FEDERICO	(ANCONA MATELICA)
AMATUCCI FRANCESCO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BRIGNOLI TOMMASO	(PRO PATRIA)
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL	(PICERNO)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
SEMPRINI ALESSANDRO	(CARRARESE)
GONNELLI LORENZO	(CESENA)
MULE' ERASMO	(CESENA)
BAKAYOKO ABOUBAKAR	(PONTEDERA)
ROSSETTI MATTIA	(CAMPOBASSO)
BUBAS SERGIO NICOLAS	(FIDELIS ANDRIA)
CASOLI GIACOMO	(FIDELIS ANDRIA)

NUNZELLA LEONARDO
FERRI LUCA
TOSCANO MARCO
ODOGWU RAPHAEL
CIOLLI ANDREA
AURELIO GIUSEPPE
PADOVAN STEFANO
DI LIVIO LORENZO
BERTINI LORENZO
CATANIA LORENZO
DENTELLO AZZI PAULO DANIEL
DI PAOLA MANUEL
BIZZOTTO NICOLA
SILIPO ANDREA
NAVA RICCARDO
MORETTI LORENZO
VALIANI FRANCESCO
MAESTRELLI ANDREA
GIUBILATO LORENZO
CACCAVALLO GIUSEPPE
BELLOCQ FRANCO
FRANCO DANIELE
DAFFARA MANUEL
DI SABATINO PASQUALE
MANDORLINI MATTEO

(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(SUDTIROL)
(GROSSETO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(LATINA)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(MODENA)
(MODENA)
(MONOPOLI)
(PALERMO)
(PIACENZA)
(PISTOIESE)
(PISTOIESE)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(SIENA)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASQUATO CRISTIAN
PETRUNGARO LUCA
SERENI MARCELLO
LISCHI LUCA
DE RISIO CARLO
GARATTONI ALESSANDRO
GAROFALO VINCENZO
CECCARELLI TOMMASO
GATTI RICCARDO
BENERICETTI GIOVANNI
SCROSTA EDOARDO
GUGLIERI ETTORE
FISCHNALLER MANUEL
POLUZZI GIACOMO
MOSCATI FILIPPO
ESPOSITO GIUSEPPE
GASPARETTO DANIELE
PANIZZI ERIK
BARONI RICCARDO
BUSSAGLIA ANDREA
GRANDOLFO FRANCESCO
TAZZER MASSIMO
ALIA MARCO

(TRENTO)
(ALBINOLEFFE)
(ANCONA MATELICA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(BARI)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(CATANIA)
(CATANZARO)
(PONTEDERA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(SUDTIROL)
(SUDTIROL)
(GROSSETO)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(MODENA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)

BIANCHI EDOARDO
GIRELLI STEFANO
SCARDINA FILIPPO MARIA
RAICEVIC FILIP
STIJEPOVIC OGNJEN
GUALDI LUCIANO
LANINI ERIC
FALCONE LUIGI
FIORANI MARCO
FOMOV GHEORGHE
GOLFO FRANCESCO MATTEO
BARLOCCO LUCA
KARIC NERMIN
MARCHI MATTIA

(PAGANESE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(PISTOIESE)
(PRO SESTO)
(REGGIANA)
(TARANTO)
(TERAMO)
(VIBONESE)
(VIBONESE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli